



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 04
del 15.02.2016 ore 00:15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, L.R. 56/1977 E S.M.I. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	A
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	A
11	BISIO Stefano	P

Totale presenti **9**
Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Su istruttoria giuridica del Segretario Comunale.

VISTO l'articolo 17, L.R. 56/1977 e s.m.i., afferente Tutela ed uso del suolo, come sostituito, ora, dall'articolo 34, L.R. 3/2013, recante la disciplina delle varianti e delle revisioni del Piano Regolatore Generale, ed ivi con particolare riferimento al comma 5, ai sensi del quale sono varianti parziali al PRGC le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione (lettera a);
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale (lettera b);
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla medesima L.R. 56/1977 (lettera c);
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge (lettera d);
- nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile linda comunque ammessa, tali incrementi essendo consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio (lettera e);
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (lettera f);
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente (lettera g);
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti (lettera h);

VISTO l'articolo 17 comma 5, recante la procedura di approvazione delle varianti parziali, ai sensi del quale:

- la deliberazione di adozione contiene sia la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale, sia un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente e il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;
- la deliberazione di adozione è di competenza del Consiglio Comunale ed è pubblicata sul sito informatico del Comune;

- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
- non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni;
- per contro, l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS;
- per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis comma 6 lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134, del D.Lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR;
- la pronuncia della Provincia e la pronuncia del Ministero si intende positiva se non interviene entro i termini sopra citati;
- entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante;
- se la Provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della medesima Provincia;
- se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero;
- la variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- la deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG;

DATO ATTO CHE nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura del comma 7 non trova applicazione;

VISTI:

- l'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) L.R. 56/1977 e s.m.i., che, nel novero degli strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio, enucleano rispettivamente, a livello regionale, il Piano Territoriale Regionale (PTR) formato dalla Regione, che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio, e, a livello provinciale, il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), formato dalla Provincia, relativo al territorio della Provincia, delineante l'assetto strutturale del territorio e fissante i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;
- l'articolo 4, comma, 4 L.R. 56/1977 e s.m.i. che attribuisce agli strumenti di pianificazione territoriale la qualifica di quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali, i quali devono altresì dimostrare la congruenza con gli stessi;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

- il Titolo I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D.Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente;
- l'articolo 20, L.R. 40/1998, in merito alla analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, che deve valutare gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni;
- il Comunicato del Presidente della Giunta Regionale, circa l'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, adottata nelle more dell'adeguamento normativo da parte della Regione Piemonte, afferente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, recante atto di indirizzo e coordinamento (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) L.R. 44/2000), finalizzato a garantire un'applicazione dell'articolo 20, L.R. 40/1998, coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire la compatibilità con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Circolare della Regione Piemonte in data 08/05/1996 n. 7/LAP, recante le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici;
- il Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, approvato, in via definitiva, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18, in data 26 aprile 2001;
- l'articolo 5, comma 3 L.R. 52/2000, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico in attuazione dell'articolo 4, della L. 447/1995, ai sensi del quale, in particolare, la zonizzazione è predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Voltaggio, già facente parte della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale approvato con D.G.R. n. 77-12971 del 24/02/1992, successivamente modificato con Deliberazione C.C. n. 15 in data 27/02/1996, recante adozione di variante al P.R.G.I. ai sensi della L. 1/1978 approvata dalla Regione, nonché con deliberazione C.C. n. 3 in data 08/02/2012, recante approvazione di Variante strutturale al P.R.G.I. non avente le caratteristiche di variante generale ai sensi dell'articolo 31-ter L.R. 56/1977, come introdotto dall'articolo 2 L.R. 1/2007, in allora vigente,

VISTA e richiamata, integralmente e *per relationem*, la Deliberazione C.C. n. 36/2015 in data 30/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Voltaggio, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i.,

DATO ATTO CHE:

- a seguito della prefata Deliberazione C.C. n. 30/2015, veniva operato il deposito della variante, in visione presso il Comune, e la sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio on line del Comune, a fare data dal 25/11/2015 ed a tutto il 24/12/2015;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, e quindi tra il 09/12/2015 e il 24/12/2015, sono pervenute, a protocollo del Comune, numero due osservazioni da parte di

soggetti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, L.R. 56/1977 e s.m.i., in particolare: osservazione numero 1, acclarata a protocollo del Comune n. 3828 del 24/12/2015, da parte di Legambiente Circolo Val Lemme, osservazione numero 2, acclarata a protocollo al n. 3829 del 24/12/2015, da parte di Benasso Giuseppe, entrambe allegato rispettivamente 0.1) e 0.2), della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

- con nota n. 3939 in data 31/12/2015, la Variante è stata trasmessa alla Provincia di Alessandria, ai sensi del prefatto comma 7, al fine della pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati;
- con nota del 1576 del 12/01/2016, acclarata al Protocollo del Comune al n. 109 del 13/01/2016, è stato trasmesso il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 5 del 11/01/2016, nel quale, prendendo atto del rispetto dei parametri di cui al comma 6, in particolare prendendo atto del fatto che la capacità insediativa residenziale non verrà variata in quanto si è proceduto a compensare gli indici di densità edilizia delle due aree a PEC, è espresso parere positivo di compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale, nonché parere favorevole di compatibilità con i progetti sovra comunali;

VISTA la relazione di controdeduzioni alle osservazioni, redatta ad opera del tecnico incaricato, Ing. Italo Bruno, con studio in Novi Ligure, Allegato 0.3) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, richiamata *per relationem* a fondamento del presente provvedimento, in cui si riassumono le osservazioni e le relative controdeduzioni, con particolare riferimento:

- all'osservazione numero 1), in cui si afferma il contrasto della variante alle indicazioni del P.P.R. in quanto compromettente, in maniera irreversibile, l'esistente paesaggio caratterizzante l'ingresso al centro storico di Voltaggio e perché in contrasto con gli obiettivi del P.P.R., finalizzati alla minimizzazione dell'uso di nuovo suolo e di limitazione della dispersione insediativa intorno al nucleo di Voltaggio, oltre che non compatibilità con le finalità legate alla valorizzazione agricola e turistica, e che il sito è in prossimità all'Oratorio di San Giovanni e all'accesso principale di Voltaggio, nonché alla controdeduzione relativa, che specifica il mancato incremento di capacità insediativa, l'incremento degli indici nell'area interessata, peraltro già destinata ad edilizia residenziale soggetta a strumento esecutivo convenzionato, essendo compensato da decremento correlativo in altra area;
- all'osservazione numero 2, in cui si afferma l'incremento di metri cubi edificabili sia incrementando gli indici di densità edilizia fondiaria sia inserendo norma di mancato conteggio dei locali accessori, segnalando un potenziale rischio idrogeologico, nonché osservazioni di natura estetica e proponendo altresì alternative, e la controdeduzione relativa, che afferma l'esatto pareggio delle cubature oggetto di stralcio e, correlativamente, di inserimento, tenuto conto del non conteggio nella cubatura dei locali accessori, e, relativamente al rischio idrogeologico, dovuto alla presenza in zona del rio Polverino, esso è estremamente basso, sia in ragione dell'orografia sia in ragione degli interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla limitazione del rischio

VISTA, conseguentemente, la variante parziale al P.R.G.I. come redatta dal professionista incaricato, formata degli elaborati come infra descritti, da intendersi parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, sebbene non materialmente unita ma depositata agli atti dell'ufficio tecnico comunale:

- Relazione tecnico-descrittiva (Allegato 1);
- Tavola 2.8 Progetto generale delle aree Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 2);
- Tavola 2.8.1 Progetto generale delle aree (parte nord) Voltaggio scala 1:5.000 (Allegato 3);
- Tavola 2.8.2 Progetto generale delle aree (parte sud) Voltaggio scala 1:5.000 (Allegato 4);
- Tavola 3.8.A1 Progetto aree urbanizzate Voltaggio scala 1:2.000 (Allegato 5);
- Tavola 3.8.A2 Progetto aree urbanizzate Molini (Voltaggio) scala 1:2.000 (Allegato 6);
- Tavola 10 Planimetria urbanizzazioni: acquedotto Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 7);
- Tavola 11 Planimetria urbanizzazioni: gas-metano Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 8);

- Tavola 12 Planimetria urbanizzazioni: rete fognaria – illuminazione pubblica - edifici e manufatti con funzionalità di rilievo durante gli eventi sismici Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 9);
- Norme Tecniche di Attuazione (Allegato 10);

CONFERMATA la sussistenza dell'interesse pubblico negli interventi oggetto della variante, all'uopo operando richiamo, *per relationem*, a quanto espresso in sede di deliberazione C.C. n. 36/2015, di adozione della variante;

DATO ATTO CHE, come espresso in sede di Deliberazione C.C. n. 36/2015 in data 30/10/2015, di adozione della variante le modifiche previste dalla variante configurano variante parziale ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., in quanto, secondo le risultanze della Relazione Tecnico-descrittiva, le modifiche:

- sono conformi alla lettera a), nessuna di esse modificando l'impianto strutturale del P.R.G. vigente;
- sono conformi alla lettera b), nessuna di esse modificando la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque generando statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- sono conformi alle lettere c) e d), non comportando variazione alle aree per servizi, di cui agli articoli 21 e 22 L.R. 56/1977 e s.m.i., di quantità superiore a 0,5 mq/abitante;
- sono conformi alla lettera e), non incrementando la capacità insediativa residenziale;
- sono conformi alla lettera f), non incrementando, relativamente alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, le superfici territoriali e gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente;
- sono conformi alla lettera g), non incidendo sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificando la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- sono conformi alla lettera h), non modificando gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti ;

DATO ATTO CHE la capacità insediativa residenziale del P.R.G. riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate risulta dal prospetto numerico Allegato A) della Deliberazione C.C. n. 36 in data 30/10/2015, di adozione della variante;

DATO ATTO CHE, ai fini del presente atto, in particolare:

- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riadottato con D.G.R. n. n. 20-1442 del 18.05.2015 e, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20/02/2007;
- sussiste conformità al Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G.I., anno 2008, approvata con Deliberazione C.C. n. 3 del 08/02/2012 recante la condivisione del quadro del dissesto e della pericolosità definito per l'intero territorio comunale dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, e comportante conseguentemente l'adeguamento del Piano Regolatore Comunale al suddetto P.A.I.;
- ai sensi dell'articolo 5, L.R. 52/2000, sussiste compatibilità, in forza della natura degli interventi previsti, e senza necessità di modifica, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con Deliberazione C.C. n. 40/2004 in data 29/11/2004 e deliberazione C.C. n. 38/2007 del 30/11/2007, esecutive ai sensi di legge;
- nel territorio comunale non sussistono proprietà dell'Ordine Mauriziano;

DATO ATTO CHE, in relazione al procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità a V.A.S., di cui alla Direttiva 2001/42/CE ed al Titolo I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della variante *de qua*:

- con Deliberazione G.C. n. 30/2015 in data 26/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato attivato il procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale;
- con la medesima Deliberazione G.C. 30/2015 è stata individuato il Comune di Voltaggio quale autorità procedente e competente, ed individuata altresì la struttura tecnica di cui all'articolo 3-bis, comma 7, L.R. 56/1977 e s.m.i. nella competente commissione locale per il paesaggio;
- con Deliberazione G.C. n. 51/2015 del 14/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, prendendo atto del parere finale del citato organo tecnico in data 08.10.2015, individuato quale organo tecnico, è stata disposta la conclusione del procedimento, mediante rimando, *per relationem* a tale parere, recante pronuncia in merito alla non assoggettabilità della variante a procedura di V.A.S.;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 09;
- astenuti: 0;
- votanti: 09;
- voti favorevoli: 07;
- contrari 02 (Giuseppe BENASSO e Stefano BISIO);

DELIBERA

1. Di respingere l'osservazione numero 1, alla variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Voltaggio, acclarata a protocollo del Comune n. 3828 del 24/12/2015, da parte di Legambiente Circolo Val Lemme ai sensi di quanto contenuto per la parte relativa, in sede di relazione di controdeduzioni alle osservazioni, redatta ad opera del tecnico incaricato, Ing. Italo Bruno, con studio in Novi Ligure, Allegato 0.3) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto,

successivamente,

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 09;
- astenuti: 0;
- votanti: 09;
- voti favorevoli: 07;
- contrari 02 (Giuseppe BENASSO e Stefano BISIO);

DELIBERA

2. Di respingere l'osservazione numero 2, alla variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Voltaggio, acclarata a protocollo al n. 3829 del 24/12/2015, da parte di Benasso Giuseppe ai sensi di quanto contenuto per la parte relativa, in sede di relazione di controdeduzioni alle osservazioni, redatta ad opera del tecnico incaricato, Ing. Italo Bruno, con studio in Novi Ligure, Allegato 0.3) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto,

successivamente,

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 09;
- astenuti: 0;
- votanti: 09;
- voti favorevoli: 07;
- contrari 02 (**Giuseppe BENASSO e Stefano BISIO**);

DELIBERA

3. Di approvare, in via definitiva, ai sensi di quanto in narrativa, la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Voltaggio, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., come redatta dall'Ing. Italo Bruno, costituita dagli elaborati tecnici e dalla documentazione di seguito indicata, della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, anche se non materialmente unita ma depositata agli atti dell'Ufficio tecnico del Comune:
 - Relazione tecnico-descrittiva (Allegato 1);
 - Tavola 2.8 Progetto generale delle aree Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 2);
 - Tavola 2.8.1 Progetto generale delle aree (parte nord) Voltaggio scala 1:5.000 (Allegato 3);
 - Tavola 2.8.2 Progetto generale delle aree (parte sud) Voltaggio scala 1:5.000 (Allegato 4);
 - Tavola 3.8.A1 Progetto aree urbanizzate Voltaggio scala 1:2.000 (Allegato 5);
 - Tavola 3.8.A2 Progetto aree urbanizzate Molini (Voltaggio) scala 1:2.000 (Allegato 6);
 - Tavola 10 Planimetria urbanizzazioni: acquedotto Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 7);
 - Tavola 11 Planimetria urbanizzazioni: gas-metano Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 8);
 - Tavola 12 Planimetria urbanizzazioni: rete fognaria – illuminazione pubblica - edifici e manufatti con funzionalità di rilievo durante gli eventi sismici Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 9);
 - Norme Tecniche di Attuazione (Allegato 10);
4. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21/07/2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riadottato con D.G.R. n. n. 20-1442 del 18/05/2015 e, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
5. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19/02/2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20/02/2007;
6. Di dare atto del rispetto del Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 27-12558;
7. Di dare atto della compatibilità, ai sensi dell'articolo 5, L.R. 52/2000, con la classificazione acustica del Territorio Comunale.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE.

F.to **Gian Carlo RAPETTI**

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (*Michele Bisio*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Osservazioni in merito alla variante al P.R.G del Comune di Voltaggio ? Del.n. 36 del 30.10.2015

Mittente: "Per conto di: legambientevallemme@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 24/12/2015 01:37

A: "PROVINCIA AL" <protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it>, "VOLTAGGIO" <protocollo@pec.comune.voltaggio.al.it>

CC: "CIRCOLO" <legambiente.vallemme@tiscali.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 24/12/2015 alle ore 01:37:30 (+0100) il messaggio con Oggetto "Osservazioni in merito alla variante al P.R.G del Comune di Voltaggio ? Del.n. 36 del 30.10.2015" è stato inviato dal mittente "legambientevallemme@pec.it" e indirizzato a:

protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it

protocollo@pec.comune.voltaggio.al.it

legambiente.vallemme@tiscali.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec279.20151224013730.06384.01.1.66@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Osservazioni in merito alla variante al P.R.G del Comune di Voltaggio – Del.n. 36 del 30.10.2015

Mittente: "legambientevallemme" <legambientevallemme@pec.it>

Data: 24/12/2015 01:37

A: "PROVINCIA AL" <protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it>, "VOLTAGGIO" <protocollo@pec.comune.voltaggio.al.it>

CC: "CIRCOLO" <legambiente.vallemme@tiscali.it>

Si rimanda cortesemente alle osservazioni in allegato.

Cordialmente,

LEGAMBIENTE CIRCOLO VAL LEMME

Casa Certosini, 76 – 15060 Voltaggio (AL)

legambiente.vallemme@tiscali.it


legambientevallemme@pec.it

http://www.circolo-legambiente-vallemme.blogspot.it/

https://www.facebook.com/LegambienteValLemme


C.F. 92023840066

Tel 0143 39 21 61 – Cell. 349 67 24 348



—Allegati:

daticert.xml	1,0 KB
postacert.eml	1,9 MB
FOTO.rar	1,3 MB
Osservazioni Variante PRG- INTEGR.pdf	126 KB



**LEGAMBIENTE
CIRCOLO VAL LEMME**

Casa Certosini, 76 – 15060 Voltaggio (AL)

legambiente.vallemme@tiscali.it

legambientevallemme@pec.it

<http://www.circololegambientevallemme.blogspot.it/>

<https://www.facebook.com/LegambienteVallLemme>

C.F. 92023840066

Tel 0143 39 21 61 – Cell. 349 67 24 348

Voltaggio, 19 dicembre 2015

Alla cortese attenzione:

Provincia di Alessandria
Direzione ambiente e pianificazione
Servizio V.I.A. - V.A.S. - I.P.P.C.
Alessandria
protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it

Comune di Voltaggio
protocollo@pec.comune.voltaggio.al.it

**OGGETTO: Osservazioni in merito alla variante al P.R.G del Comune di Voltaggio –
Del.n. 36 del 30.10.2015**

PREMESSO

-che Legambiente è un'associazione sorta per salvaguardare il fragile equilibrio del sistema uomo-ambiente e che si prefigge di conservare la biodiversità ed il paesaggio nelle aree di particolare valore;

- che nell'ambito della variante parziale al P.R.G del Comune di Voltaggio, in oggetto, si prevede di realizzare un insediamento per l'alloggiamento di 280 addetti, impiegati nei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi, in prossimità dell'accesso nord all'abitato di Voltaggio;

-che la localizzazione del cosiddetto Campo Base è stata individuata dalla deliberazione del CIPE del 29/03/2006 nel sito posto a sud dell'ex Cartiera il località Cian da Maxinna e non risulterebbe nessuna modifica a tale individuazione;

- che il fatto che i terreni indicati dal CIPE siano risultati inquinati e compromessi dalla presenza di rifiuti non costituisce valido motivo per individuare una nuova area di interesse agricolo e forte interesse paesaggistico in sostituzione, anzi ne avvalora la motivazione affinché l'area venga bonificata e riutilizzata senza compromettere nuove aree ancora incontaminate, così come indicato da Piano Paesaggistico Regionale e dal Piano Territoriale Provinciale ;

- che la variante proposta comporta un incremento della capacità edificatoria dell'area residenziale di nuovo impianto C2 (200 posti letto) compensato, a detta dei proponenti, da una riduzione della capacità edificatoria dell'area residenziale denominata area n. 2

CONSIDERATE

- la **Convenzione europea del Paesaggio del 20 ottobre 2000**, per la quale “ *il paesaggio svolge un ruolo importante in quanto elemento dell'ambiente e del contesto di vita delle popolazioni, sia nelle aree urbane, che rurali e sia per i paesaggi con caratteristiche eccezionali, che per quelli della vita quotidiana. Per questo, le popolazioni sono invitate a svolgere un ruolo attivo nella sua gestione e nella sua pianificazione e devono sentirsi responsabili del loro futuro.*”

L'articolo 1 della stessa Convenzione sancisce l'impegno degli Stati alla salvaguardia dei paesaggi, attraverso " *provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.*"

- la **sentenza della Corte Costituzionale n.182/2006** (red. Finocchiaro) che definisce “ *il paesaggio quale valore primario:*”

Il paesaggio va «rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali»;

- la **sentenza della Corte Costituzionale n. 367/2007** (red. Maddalena) che così recita:

Il paesaggio, come morfologia del territorio o aspetto visivo dell'ambiente, è un valore costituzionale primario e assoluto

«Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. Si tratta peraltro di un valore "primario", come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche "assoluto", se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987).»

L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle "bellezze naturali", ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni».

- la sentenza n.N. 03652/2015 REG.PROV.COLL. del Consiglio di Stato di cui di seguito si riportano alcuni fondamentali passaggi :

... "Alla funzione di tutela del paesaggio (...omissis...) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvidenziale, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio. "...omissis..

E ancora :

... "L'indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio per la particolare dignità data dall'essere iscritta dall'art.9 Cost. tra i principi fondamentali della Repubblica, è stata del resto più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151, 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 5 maggio 1986, n. 182; 10 ottobre 1998, n. 302; 19 ottobre 1992, n. 393; 12 febbraio 1996, n. 2; 28 giugno 2004, n. 196; 29 ottobre 2009, n. 272; 23 novembre 2011, n. 309) sia di questo Consiglio di Stato (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; VI, 3 luglio 2012, n. 3893; VI, 18 aprile 2011, n. 2378; 22 settembre 2014, n. 4775) "...omissis..

Tutto ciò premesso

Il Circolo Legambiente della Val Lemme intende comunicare di seguito le proprie

OSSERVAZIONI.

COMPATIBILITA' CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 , sono tese a minimizzare l'uso di nuovo suolo, tutelando i terreni naturali e quelli a elevata capacità produttiva.

Le indicazioni del Piano promuovono il riutilizzo del patrimonio edificato inutilizzato, nonchè sostengono azioni volte a definire i confini tra urbano e suolo libero mediante il contenimento della dispersione insediativa e il ridisegno dei bordi urbani.

In particolare per il PPR, il Comune di Voltaggio ricade nell'Ambito Alte Valli Appenniniche scheda n.76 .

Lo stesso PPR definisce le condizioni e criticità di tale ambito come di seguito riportato:
"I caratteri di rarità e integrità sono notevoli. ...omissis... L'area presenta una buona leggibilità delle tracce storiche stratificate dall'età romana al XX secolo, con particolare riferimento alla val Lemme. I ridotti interventi di urbanizzazione consentono una valorizzazione del territorio basata sull'integrazione delle risorse storiche e naturalistiche".

E ancora:

" Per gli aspetti insediativi si segnala che, dopo l'abbandono agricolo del secondo dopoguerra, l'area è stata oggetto di forte spopolamento con insediamenti di seconde case (Cimaferle, Capanne di Marcarolo); inoltre:

- si rileva una modesta attenzione al contesto dei manufatti storici più interessanti e alle loro connessioni territoriali (rapporto tra percorsi e insediamenti, rapporto tra infrastrutture, percorsi e insediamenti);
- è evidente una fragilità del patrimonio edilizio storico ancora integro nei piccoli insediamenti, sottoposti all'abbandono o a discutibili recuperi. "

Per quanto riguarda gli Indirizzi e Orientamenti strategici, il PPR così si esprime a riguardo dell'Ambito 76:

"In generale per gli aspetti storico-culturali occorrono:

- conservazione integrata del patrimonio edilizio storico degli insediamenti isolati con i relativi contesti territoriali;
- valorizzazione culturale delle attività connotanti la vallata (stradalità, produzione agro-silvo-pastorale, produzione alimentare);
- ..omissis..
- **tutela puntuale con contenimento degli insediamenti e indirizzi per le trasformazioni dell'esistente in ambito paesaggio montano e collinare con valori di panoramicità percepibile dai percorsi;**

...omissis...

Per gli aspetti insediativi è importante:

...omissis...

- **limitare la tendenza alla dispersione intorno ai nuclei di Voltaggio e Fraconalto.** ..omissis.."

La proposta di variante al piano regolatore, a parere dello scrivente circolo, **contrasta** con quanto indicato nel PPR andando a **compromettere in maniera irreversibile** l'esistente **paesaggio** che caratterizza l'accesso al centro storico di Voltaggio dal versante Nord.

L'elemento di squilibrio paesaggistico che verrebbe introdotto da tale provvedimento è aggravato dall'intaccata panoramicità percepibile all'entrata in paese dal lato meridionale, dove la visuale del c.d. prato della Tenda e del complesso del convento dei capuccini (peraltro considerato dal PPR un fattore caratterizzante del paesaggio comunale) è stata definitivamente compromessa dalla realizzazione di una rotatoria, di discutibile, a parere del circolo, estetica e utilità.

Inoltre la variante risulta in contrasto con gli obiettivi del PPR di:

- **minimizzare l'uso di nuovo suolo** a tutela di terreni naturali, come quello oggetto della variante, in quanto con tale provvedimento non vi sarebbe un risparmio di suolo – contrariamente a quanto scritto nella relazione tecnica allegata alla delibera di consiglio - perché da un lato si va a incrementare la capacità edificatoria e dall'altro si

mantiene ad uso industriale l'area a sud della ex cartiera.

Non vi sono, inoltre, calcoli che dimostrino che diminuendo la capacità edificatoria dell'area residenziale denominata area n. 2 si vada a compensarne l'aumento nell'area residenziale di nuovo impianto C2

- **di limitare la dispersione insediativa intorno al nucleo di Voltaggio** andando anzi a autorizzare l'insediamento di una struttura di basso pregi estetico e qualitativo, compromettendo in modo drastico l'aspetto paesaggistico e disattendendo l'intento di preservazione della struttura urbanistica di Voltaggio.

COMPATIBILITA' CON LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

Il Piano Territoriale Provinciale (PTP) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 223-5714 del 19/02/2002 attribuisce alla Val Lemme (Ambito 12) i seguenti obiettivi di sviluppo prevalenti:

- sviluppo delle attività vitivinicole di pregio e della loro promozione;
- incentivazione del turismo culturale e di villeggiatura.

Tra le scelte strategiche e fondative che hanno costituito la base per la definizione dei contenuti del PTP "Obiettivi prioritari di governo territoriale" vi è lo "Sviluppo della risorsa ambiente" che interessa la fascia appenninica meridionale.

Al capitolo 6.1 della Relazione si legge che "la provincia ha attribuito alla tutela e valorizzazione della risorsa ambiente una delle valenze fondative del proprio piano, dove per tutela si intende quella dei caratteri paesistici, tutela che non vuole coincidere con un "congelamento allo stato di fatto" ma con una modificabilità del paesaggio rispettosa dei suoi caratteri identificativi; e per valorizzazione si intende lo sviluppo di tutte le potenzialità legate ad un paesaggio piacevole e caratterizzato (attività turistiche ed una generale "nuova attrattività della provincia")."

Eventuali nuove localizzazioni di insediamenti devono tenere "nella dovuta considerazione il possibile danno al paesaggio inteso non solo come valore estetico, ma come reale risorsa economica" e "le amministrazioni, gli Enti pubblici e privati, dovranno predisporre progetti o tradurre prescrizioni, direttive, indirizzi in precise disposizioni normative e cartografiche."

Alla luce di quanto previsto dal PTP, la variante in oggetto appare incompatibile con le finalità legate alla valorizzazione agricola e turistico-culturale: è difficilmente ipotizzabile che si possa sviluppare un turismo di qualità, proponendo una baraccopoli all'ingresso del paese.

Il sito individuato infatti è a brevissima distanza dall'Oratorio di San Giovanni Battista che sorge all'estremo limite del paese in direzione Carrosio. Ha una pianta a croce greca e una cupola che si innalza per 16 metri da terra. Fu edificato a partire dal 1878 su progetto dell'ing. Nicola Bruno (1833-1899) noto per la progettazione del Teatro Modena a Genova e del complesso dei laghi artificiali del Gorzente.

Ci si trova proprio all'accesso principale di Voltaggio per chi proviene dalla bassa Valle ed è palese che la realizzazione del campo base costituirebbe una grave ferita dal punto di vista paesaggistico, di cui non si conosce l'impatto nel tempo: esempio ne è il già esistente campo base all'interno dell'ex cava Cementir, che è stato realizzato nel 1997 ed è tuttora al suo posto, senza accenno di rimozione.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra riportato,

si ritiene non sia assentibile la realizzazione della variante finalizzata alla realizzazione del Campo Base in località diversa da quella prevista dalla già menzionata Deliberazione del CIPE.

Lascia perplessi la Relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica che si conclude affermando che non è necessaria la "Valutazione Ambientale Strategica" così come i contributi di ARPA ed ASL.

Si rimane esterrefatti e sgomenti dinnanzi al parere della Commissione Locale per il Paesaggio che sostiene che la variante non è da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica e che non evidensi la non compatibilità della variante dal punto di vista paesaggistico.

Si ritiene opportuno, a tale proposito, allegare alcune immagini affinché sia ben chiara l'ubicazione del sito indicato e il grave oltraggio arrecato all'intero paese di Voltaggio.

Chiediamo agli Enti interessati al procedimento di imprimere una decisa svolta nella corretta gestione del territorio che possa garantire il pieno rispetto del precetto costituzionale e la qualità di vita dei cittadini.

p. Circolo Legambiente Vallemme

Il Presidente

Paola Lugaro









COMUNE DI VOLTAGGIO

PROT. GEN. N. 3828 ARRIVATO

IL 24 DIC. 2015

EVASO IL N.
CAT. CLASSE FASC.




La rete sentieristica del Comprensorio consente di andare alla scoperta del territorio, favorendo la conoscenza di una consolidata ma ancora non sufficientemente nota realtà agro-turistica locale, ricca di possibili offerte sia ambientali che eno-gastronomiche, con prodotti ancora preparati artigianalmente, con qualità e genuinità. La denominazione data al Comprensorio Escursionistico "I SENTIERI DI ALERAMO" deriva dalla conoscenza storica dell'attività di Aleramo, agricoltore e bosciolo che realmente operava in quest'area, percorrendo gli antichi sentieri presenti sul territorio.

Alla scoperta dei Tesori dell'Oltregiogo

Il progetto di percorso è un arco ideale che si estende dalla pianura sino allo spartiacque appenninico ligure-piemontese coinvolgendo territori di grande valenza storica, culturale ed ambientale, turisticamente poco esplorati e ricchi di biodiversità. Si propone la riscoperta guidata di un territorio, in cui l'uomo si è insediato sfruttando per secoli le caratteristiche locali, adattandosi alle aspre condizioni che la natura vi impone in un delicato equilibrio attraverso un percorso e la storia di un Torrente e di un Parco Naturale.

Il torrente Lemme nasce alle falde del Monte Calvo, sul versante piemontese dell'Appennino Ligure nei pressi del Passo della Bocchetta, a 750 m. sul livello





SIMULAZIONE INSEDIAMENTO CAMPO BASE

COMUNE DI VOLTAGGIO	
PROT. GEN. N. 3808 ARRIVATO	
IL	24 DIC. 2015
EVASO IL N.	
CAT. X CLASSE X FASC.	

Benasso Giuseppe

Spett.le Comune di

Capogruppo Minoranza Consiliare

Voltaggio

Voltaggio da Vivere

Piazza Garibaldi, 2

Legalità Trasparenza Partecipazione

15060 Voltaggio (AL)

Voltaggio, 24/12/2015



OGGETTO: Osservazioni alla variante parziale al P.R.G.C. deliberata a maggioranza dal Consiglio Comunale di Voltaggio il 30/10/2015 (delibera n. 36/2015), in particolare sulla parte riguardante la destinazione a "campo base del terzo valico" dell'attuale prato corrispondente a Catasto al foglio 6 mappale 670.

Chiediamo cortesemente a codesta Amministrazione comunale di inoltrare questa nostra all'Amministrazione Provinciale di Alessandria (o Amministrazione della Città Metropolitana di Alessandria) affinché la stessa possa formulare il proprio parere alla luce delle nostre Osservazioni prima di ritornare la pratica al Consiglio Comunale di Voltaggio per la votazione definitiva.

Descrizione.

La variante in oggetto aumenta sensibilmente il numero di metri cubi edificabili nel "campo di fronte alla Snam" (foglio 6, mappale 670), tanto più che essa esclude dal conteggio i locali di servizio dell'eventuale campo base del Cociv, quali refettori, cucine, lavanderie, auditorium e altro.

L'amministrazione con le prime due modifiche (punti 1 e 2) dichiara di voler favorire la realizzazione da parte di COCIV degli insediamenti temporanei per maestranze impiegate per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi. Si intende incrementare gli indici per permettere di realizzare il campo base per poter insediare dei prefabbricati posti su due piani per una capienza totale di 200 posti letto.

La densità edilizia territoriale sarà pari al 53% in più. Il vecchio indice era di 0,75 mc/mq, il nuovo indice porterà le possibilità edificatorie a 1,15 mc/mq. La densità edilizia fondata sarà incrementata rispetto all'attuale del 60% in più. L'attuale indice è di 1 mc/mq e con la variante diventerà di 1,60 mc/mq.

"Si inserisce una norma secondo la quale i volumi destinati a locali accessori e/o servizi (quali mense, guardiania, lavanderia e sala formazione) non vengono conteggiati nel calcolo della cubatura edificabile dell'area". Dalla relazione non si comprende se le modifiche delle norme di attuazione riguardino solo i compatti in variante o tutto il territorio. Bisognerà chiarire questo punto, in quanto se per tutto il territorio non faranno più cubatura i locali accessori e/o servizi, questo potrebbe avere un effetto molto impattante sul territorio.

Il campo corrispondente al foglio 6 mappale 670 è un ettaro abbondante, ma il campo base insisterebbe su 9000 (novemila) mq.

I prefabbricati, a due piani, quindi alti più di 6 (sei) metri sono oggettivamente brutti e non consola il fatto che i materiali di cui sono costituiti resistano una ventina d'anni o poco più.

Il campo in oggetto è attualmente un prato al di là del quale, sullo stesso lato destro della SP 160, inizia Via dell'Amore, la prima via del paese che chi proviene da nord incontra entrando in Voltaggio.

Contrarietà.

- Impatto paesaggistico.

E' chiaro quindi che un agglomerato di brutti container al posto di un prato verde rappresenterebbe un pessimo biglietto di presentazione per visitatori e villeggianti, a discapito del turismo e della villeggiatura di Voltaggio, in contrasto con il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Alessandria.

All'interno dell'ambito omogeneo n. 12 del P.T.P. è scritto che si deve incentivare il turismo di un sito a forte dominanza paesistica di particolare pregio e storica meta di villeggiatura. Il territorio di Voltaggio, caratterizzato dall'asta fluviale del Lemme di notevole pregio naturalistico è parte integrante e fondamentale di un insieme territoriale dalle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche di estrema rilevanza.

Titolo III

I SISTEMI TERRITORIALI

Parte II

IL SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 22 Generalità

L'ambito risulta caratterizzato da una struttura collinare con coltura a forte dominanza paesistica e di particolare pregio per la produzione vitivinicola, dall'asta fluviale del Lemme di notevole pregio naturalistico e da un ruolo di storica meta di villeggiatura.

Obiettivo: salvaguardia dei caratteri del paesaggio e delle attività agricole e vitivinicole evitando consistenti variazioni di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre la capacità produttiva dei suoli, scoraggiando l'insediamento frammentario di attività produttive sul territorio.

Titolo IV

LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO

Art. 36

Aree turistiche

L'intero ambito è riconosciuto come area turistica di interesse provinciale.

Art. 37

Centri turistici

Il PTP indica i centri di Gavi e Voltaggio come centri turistici di rilevanza provinciale.

Indirizzi: la pianificazione locale incentiva le attività turistiche ed agrituristiche:

- favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente in area agricola attraverso disposizioni urbanistiche che ne facilitino il riuso

- predisponendo aree appositamente destinate a scopi turistici
- potenziando la rete dei servizi pubblici e privati a supporto delle iniziative turistiche e del flusso turistico
- attivando progetti di valorizzazione del territorio relativamente al patrimonio paesaggistico e storico-architettonico.

Ma è solo Voltaggio, nella Val Lemme, a potersi fregiare della qualifica di “turismo di villeggiatura” (v. P.T.P. della Provincia di Alessandria - documento Relazione illustrativa – capitolo 10 – “La valorizzazione turistica del territorio”, pag. 56) e un villaggio di grossi e brutti container, grande quasi come due campi di calcio, all’ingresso del paese, farebbe perdere a Voltaggio la sua qualifica di “turismo di villeggiatura”. Ma anche se con benevolenza il nome di Voltaggio non fosse tolto dall’elenco, sarebbero turisti e villeggianti ad escluderlo dai loro itinerari.

- Specularità.

Nelle scorse settimane c’è stato anche chi ha tentato di attenuare la gravità dell’impianto ambientale di un eventuale campo di container dicendo che intanto dall’altra parte della strada c’è già la stazione di pompaggio della Snam. Non c’è limite al brutto né all’assuefazione ad esso! Fatto il campo base di container di fronte alla Snam, Voltaggio passerebbe “da località turistica a centro cantieristico”.

- Cubature.

L’aumento di cubatura del campo descritto nel foglio 6 mappale 670 dovrebbe essere compensata, nello stesso comparto, su di un terreno della stessa proprietà, denominata area numero 2 dalla stessa variante parziale al P.R.G.C., con una diminuzione di cubatura del 36%.

La riduzione di cubatura, se non vi fosse l’incremento del comparto di cui sopra, non può che essere una buona scelta nella prospettiva della valorizzazione paesistica del paese secondo le norme del P.T.P..

Si osserva tuttavia come la riduzione avanzata non vada a compensare completamente l’aumento volumetrico proposto per la variante 1, ma vi sia comunque un saldo negativo tra il comparto in aumento (53% in più + i locali di servizio) e quello in riduzione.

- Rischio idrogeologico.

Normalmente le carte del rischio idrogeologico, in ottemperanza alla normativa nazionale, definiscono “a rischio” i siti a meno di 150 metri lineari dal corso d’acqua più vicino. Forse il campo in oggetto è a più di 150 metri da un rio che, poco più a nord, passa sotto la SP 160, ma comunque, nel 2005 venne alluvionato dalla seconda esondazione di quell’anno del Rio Polverino, affluente del torrente Lemme (più a valle, nel proprio corso verso il Lemme, passa sotto la SP 160 all’altezza del condominio/ristorante La Filanda); nella circostanza, le acque del Rio Polverino, ingrossate paurosamente dalle abbondanti piogge, non erano riuscite a defluire nel condotto che passa sotto Via dell’Amore e si erano riversate lungo la discesa della stessa Via dell’Amore fino ad inondare il campo destinato al “campo base del Covic”.

Da allora varie decine di migliaia di euro di contributi pubblici sono state investite e altre sono stanziate per la messa in sicurezza del Rio Polverino, che comunque, nonostante tutti i lavori possibili, rimane un rio a rischio di bomba d’acqua con un alveo troppo stretto.

Il Rio Polverino necessiterà sempre di una manutenzione continua, almeno una di un certo livello ogni cinque anni, ma nessuno potrà mai garantire che un corso d'acqua che sia esondato una volta non esondi mai più.

Alternative.

Quella che apparentemente viene prospettata come una decisione di carattere tecnico (impossibilità di reperire altre aree per il campo base) è in realtà una chiara scelta politica. Appartiene a una precisa visione di trasformazione del reale, ovvero di una proposta di sviluppo del territorio e del suo ambiente in opposizione ad un'altra, non è in alcun modo una scelta obbligata, univoca o razionale. Se si proseguirà con questa variante, si deciderà di impoverire il territorio e di andare nettamente in contrasto con le indicazioni del PTP, nonché con tutte quelle azioni che intendono valorizzare gli aspetti dell'ambiente naturale e costruito.

Esistono, infatti, alternative al campo base di fronte alla Snam:

- 1) Area lungo la SP 160 tra la ex cartiera e il ponte in cemento armato sul torrente Lemme, un'area alternativa di 13 mila metri quadrati utili per la costruzione del campo base, su terreni che non avrebbero bisogno di varianti al Piano regolatore, in quanto già dichiarati idonei ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività del terzo valico; i terreni sono quelli di fronte alla cascina del Cicuttin, sul lato di strada dell'ex cartiera, tra la stessa cartiera ed il ponte sul Lemme in cemento armato che porta alla salita del Crescione.

Foglio 35, mappali 34, 131, 133. Quest'area era già stata individuata da Cociv, che si era premurato di affittare il campo corrispondente al mappale 34 (gli altri mappali del foglio 35, dal 128 al 133, appartengono alla proprietà dell'ex Cartiera), in quanto la zona su cui insistono i ruderi della ex Cartiera è già a destinazione industriale e non necessiterebbe di alcuna variante parziale al P.R.G.C.. Sennonché, quando Cociv effettuò sondaggi nell'area, rinvenne legacci di plastica che tenevano insieme le balle di carta destinate al macero nella Cartiera, legacci non inquinanti, ma di intralcio a chi volesse costruire.

Il preventivo per lo smaltimento della plastica sottostante (preventivo mai reso pubblico e noto solo per sentito dire) si aggirerebbe intorno al milione di Euro, non si sa come effettuato e con quali mezzi. La spesa per il suo ripristino, che sicuramente sarebbe una goccia in raffronto al costo di tutta l'opera, potrebbe essere una delle compensazioni date al territorio per i diversi anni in cui gli abitanti dovranno convivere con un cantiere di tale portata.

Comunque, come gruppo di Minoranza, abbiamo consultato lavoratori dell'ex Cartiera che, in vari periodi, erano stati incaricati dalla loro direzione (allora la legge lo consentiva) di interrare i citati legacci di plastica: "Scavavamo delle buche profonde qualche metro e comunque nella parte verso il torrente Lemme", legacci che, aggiungiamo noi, si possono tuttora vedere uscire dal terreno che declivia verso il torrente Lemme (foglio 35, mappale 128). Non escludiamo qualche residuo plastico nella parte più vicina al torrente Lemme del terreno corrispondente al mappale 130, ma non sono prevedibili residui plastici nei terreni corrispondenti ai mappali 34 (oltre mq 6500), 131 (mq 2400 c.a.) e 133 (mq 6500 c.a.) del foglio 35, la cui superficie complessiva è più che sufficiente ad ospitare il campo base. Distante soltanto 600 metri dal foro pilota anziché 3400 metri come dalla Snam al foro, per di più 600 metri di strada provinciale poco trafficati, al contrario del tratto di provinciale dalla Snam alla rotonda della Torre, da cui inizia anche la SP 162 della Castagnola.

- 2) Località Ferriera vecchia – ex cava Cementir. In un momento ancora precedente, il Cociv aveva confermato per il campo base la località che aveva ospitato prefabbricati dello stesso Cociv a partire dal 1996/97. In merito esiste un progetto, già approvato dalla Regione Piemonte, elaborato dall'ing. Giovanni Iacometti, allora dipendente del Cociv, che prevedeva un innalzamento del costruendo campo base tramite scarico di smarino (la località Ferriera vecchia è a fianco dell'ex cava della Cementir, dall'altra parte del torrente Lemme rispetto al foro del Terzo Valico), in questo modo il progetto Iacometti avrebbe risolto il problema del rischio esondabilità del sito, mediante il citato innalzamento del terreno ad una quota di sicurezza, ma esso è al momento accantonato.
- 3) Palazzo della Duchessa di Galliera (proprietà Ospedali Galliera - Genova) in Via San G.B. De Rossi – Voltaggio. L'ultima, ma anche la più bella, delle alternative, sarebbe la ristrutturazione del cd. Palazzo della Duchessa, che potrebbe replicare l'eccellente risultato conseguito con la ristrutturazione, a spese del Cociv, dell'ex ricovero Sant'Agostino (proprietà Fondazione Duchessa di Galliera – Genova), già pronto ad ospitare quarantasei lavoratori del Cociv.
Questo palazzo, il più prestigioso del paese, è accessibile non solo dalla via principale, ma anche, tramite una suggestiva passerella pedonale sul torrente Lemme, dalla zona del Ponte Romanico, e presso cui i lavoratori del Cociv potrebbero parcheggiare.

I valori di Voltaggio sono tutti contemplati dall'articolo 9 della Costituzione Italiana, Voltaggio è luogo d'arte, di vestigia storiche, di testimonianze architettoniche, ma la sua prima ricchezza è il paesaggio: se si offende il paesaggio, anche il resto si declassa e l'insieme non attrae più.


Grati per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.

Benasso dott. Giuseppe

Capogruppo Minoranza Consiliare


Voltaggio da Vivere

Legalità Trasparenza Partecipazione




Allegati:

- Foglio 6 mappale 670 (un foglio)
- Foglio 35 mappali 35, 128 usque 131, 133 (due fogli).

* 24/12/2015: "... GIA' APPROVATO DALLA REGIONE PIEMONTE,
DALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA E
DAL C.I.P.E.,..." 

N=-32100


E=18100



Comune: VOLTAGGIO
Foglio: 6


Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

4-Dic-2015 16:53:36
Prot. n. T249738/2015



N=-35300

E=19500



1 Particella: 130

Comune: VOLTAGGIO
Foglio: 35

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

4-Dic-2015 17:0:24
Prot. n. T252598/2015

**EX COMUNITÀ MONTANA
APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO**

UNIONE DEI COMUNI MONTANI VAL LEMME

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

**COMUNE DI VOLTAGGIO
VARIANTE PARZIALE N. 1
AL P.R.G.I. — ANNO 2008**

AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

P.R.G.I. approvato con D.G.R. n.77-12971 del 24.02.1992

1^a Variante approvata con D.G.R. n. 53-4832 del 29.12.1995

Variante ai sensi della Legge 03.01.1978 n.1 adottata con D.C.C. n.15 del 27.02.1996 regolarmente approvata dalla Regione

Variante strutturale al P.R.G.I. ANNO 2008 approvata con D.C.C. n. 3 del 08.02.2012

Adottata con delibera C.C. n. 36 del 30.10.2015

Depositata presso la Segreteria Comunale

Pubblicata per estratto all'albo pretorio e depositata presso la segreteria comunale

4

Approvata con delibera C.C. n.5-del 15.02.2016

**RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI**

Data 10.02.2016.

IL TECNICO

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO




Premesso :

- che il Comune di VOLTAGGIO faceva parte della Comunità Montana Aleramico Obertengo, mentre oggi fa parte dell'Unione dei Comuni Montani Val Lemme e, per il territorio che in precedenza faceva parte della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale redatto ai sensi del Titolo III della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., approvato con D.G.R. n. 77-12971 del 24.02.1992;
- che successivamente con D.C.C. n. 15 in data 27.02.1996 è stata adottata una variante al P.R.G.I. ai sensi della Legge 03.01.1978 n. 1 regolarmente approvata dalla Regione;
- che in data 08.02.2012 con D.C.C. n. 3 è stata approvata la Variante strutturale al P.R.G.I. – anno 2008;
- che l'Amministrazione Comunale ha deciso di predisporre la variante parziale n. 1 al P.R.G.I. ai sensi dell'art. 17, comma 5°, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e che la stessa è stata adottata con D.C.C. n. 36 del 30.10.2015;
- che la stessa è stata messa in pubblicazione dal 25.11.2015, che dal quindicesimo (10.12.2015) al trentesimo (24.12.2015) giorno chiunque poteva presentare osservazioni e che, contestualmente, è stata inviata, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Alessandria perché si pronunciasse anche sulla sua compatibilità al Piano Territoriale Provinciale;

Considerato che nel periodo consentito (tra il 10.12.2015 ed il 24.12.2015) sono pervenute n. 2 osservazioni.

Viste le osservazioni presentate si controdeduce quanto segue:

OSSERVAZIONE n. 1 prot. 3828 del 24.12.2015, LEGAMBIENTE – CIRCOLO VAL LEMME.

L'osservante si presenta come associazione nata per salvaguardare l'equilibrio uomo-ambiente cercando di conservare la biodiversità ed il paesaggio nelle aree di particolare valore. Si citano la Convenzione europea del Paesaggio del 20.10.2000, le sentenze della Corte Costituzionale n. 182/2006 e n. 367/2007, la sentenza n. 03652/2015 REG.PROV.COLL. del Consiglio di Stato nelle quali sostanzialmente si fa riferimento alla salvaguardia del paesaggio che va rispettato in quanto si tratta di un valore "primario" ed "assoluto".

Inoltre si osserva che le previsioni del P.P.R. sono tese a minimizzare l'uso di nuovo suolo, tutelando i terreni naturali e quelli ad elevata capacità produttiva e promuovono il patrimonio edificato inutilizzato, che nel P.P.R. il Comune di Voltaggio ricade nell'ambito Alte Valli Appenniniche (scheda n. 76), che per gli aspetti insediativi l'area è stata oggetto di forte spopolamento, che il Comune ha una modesta attenzione al contesto dei manufatti storici più interessanti e che si evidenzia una fragilità del patrimonio edilizio storico.

Inoltre si fa osservare che per gli aspetti storico-culturali occorre una conservazione del patrimonio edilizio storico, una valorizzazione culturale delle attività connotanti la vallata e una tutela puntuale con contenimento degli insediamenti mentre per gli aspetti insediativi è importante limitare la tendenza alla dispersione intorno ai nuclei di Voltaggio e Fraconalto.

L'osservazione prosegue esprimendo il parere dello scrivente secondo il quale la proposta di variante contrasta con le indicazioni nel P.P.R. in quanto compromette in maniera irreversibile l'esistente paesaggio che caratterizza l'accesso al centro storico di Voltaggio dal versante nord e perché risulta in contrasto con gli obiettivi del P.P.R. di minimizzare l'uso di nuovo suolo e di limitare la dispersione insediativa intorno al nucleo di Voltaggio. Di seguito vengono elencati alcuni contenuti del Piano Territoriale Provinciale relativi a: obiettivi di sviluppo prevalenti, obiettivi proprietari di governo, tutela e valorizzazione della risorsa ambientale.

L'osservazione ritiene incompatibile la variante con le finalità legate alla valorizzazione agricola e turistica, lamenta che il sito individuato è a pochissima distanza dall'Oratorio San Giovanni e che si trova all'accesso principale di Voltaggio.

L'osservazione conclude ritenendo non assentibile la variante finalizzata alla realizzazione del campo base in località diversa da quella prevista dalla Deliberazione del CIPE ed esprime perplessità sulla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS conclusasi affermando, come previsto anche dai contributi della Provincia, dell'ARPA e dell'ASL, che non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Affermazione condivisa anche dalla Commissione Locale per il Paesaggio. Viene allegata una documentazione fotografica e chiede a tutti gli enti interessati di "imprimere una decisa svolta" nella corretta gestione del territorio.

In sede di controdeduzioni si ritengono corretti i richiami al P.P.R. e al P.T.P. tuttavia si dissente da gran parte delle successive affermazioni fatte in quanto l'ambito su cui si propone la realizzazione del campo base è un terreno che risulta nel P.R.G.I. vigente come area residenziale da attuare mediante la predisposizione di un progetto di P.E.C.. La variante parziale proposta modifica soltanto, per tale ambito, gli indici fondiari e territoriali aumentandoli; tale aumento è compensato da una riduzione di indici avvenuta in un ambito diverso.

Per i motivi di cui sopra, ed in particolare ritenendo errata l'affermazione che non vi sono calcoli che dimostrino che con la diminuzione della "capacità edificatoria dell'area residenziale denominata area n. 2 si vada a compensare l'aumento di quella dell'area residenziale di nuovo impianto C2", si ritiene che l'osservazione non possa essere accolta, in questo confortati dalla Provincia di Alessandria, che, con Decreto del Presidente n. 5 dell'11.01.2016, ha espresso parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale e ai progetti Sovracomunali approvati di cui è a conoscenza nonché dal parere favorevole alla Verifica preventiva di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica espresso dall'Organo Tecnico, identificato nella Commissione Locale per il Paesaggio.

A conclusione si ribadisce che, poiché si sono aumentati solo gli indici di densità edilizia fondiaria e territoriale, non vi è aumento di consumo di territorio che, al contrario, diminuisce in considerazione del fatto che non verrà più attuata l'area prevista per il campo base in Loc. "Cartiera". Infine si fa presente di aver rispettato le indicazioni del P.P.R. relative al recupero del patrimonio edilizio esistente in quanto la variante parziale prevede il recupero di un fabbricato storico.

**OSSERVAZIONE n. 2 prot. 3829 del 24.12.2015, Sig. BENASSO Giuseppe,
Capogruppo Minoranza Consiliare.**

L'osservazione descrive sommariamente il progetto della variante parziale n. 1 adottata in Consiglio Comunale facendo riferimento alla variazione che favorisce la realizzazione, da parte del COCIV, degli alloggiamenti temporanei per le maestranze impiegate nella realizzazione del Terzo Valico dei Giovi.

Si fa osservare che la variante proposta aumenta il numero di metri cubi edificabili sull'area individuata nel P.R.G.I. vigente come "Area residenziale di nuovo nel impianto (C2)", definita nell'osservazione come il "campo di fronte alla Snam". L'aumento di volume edificabile avviene sia incrementando gli indici di densità edilizia fondiaria e territoriale sia inserendo una norma "secondo la quale i volumi destinati a locali accessori e/o servizi (quali mense, guardiana, lavanderia e sala formazione) non vengono conteggiati nel calcolo della cubatura edificabile dell'area".

Si prosegue citando l'art. 22 (Titolo III parte II) e gli art.li nn. 36 e 37 (Titolo IV) delle N.T.A. del P.T.P. con un preciso riferimento all'impatto paesaggistico e, in particolare, si segnala un potenziale rischio idrogeologico dovuto alla presenza, a circa 200 m a monte del confine dell'area presa in esame, di un rio che nel 2005 è esondato e che a causa di una "bomba d'acqua, potrebbe essere a rischio esondazione.

L'osservazione chiede un chiarimento relativo all'inserimento della norma in base alla quale i locali accessori e/o a servizi non vengono conteggiati nel calcolo della cubatura: si chiede se a norma valga solo all'interno dell'area C2 presa in esame o sia riferita a tutto il territorio comunale. **Sottolinea i seguenti punti:**

- che l'area computata come edificabile sia indicata in circa 9.000 mq (n.d.r. in realtà 8.930 mq) mentre catastalmente il terreno indicato al Foglio n. 6, mappale n. 670 è di "un ettaro abbondante";
- che i prefabbricati, a due piani, alti più di 6 metri "sono oggettivamente brutti" e che non consola il fatto che "i materiali di cui sono costruiti resistano una ventina d'anni o poco più";
- che il terreno si trova prima di Via dell'Amore dove inizia il paese provenendo da Nord (da Gavi);
- che le cubature incrementate e stralciate, contrariamente a quanto detto in relazione, non si compensano esattamente.

Infine l'osservazione propone tre alternative che sono:

- 1) non proporre nessuna variazione alla soluzione prospettata nel progetto CIPE, ovvero lasciare il campo base tra il terreno occupato dall'ex Cartiera, il Torrente Lemme e la S.P. n. 160 anche se si dovesse procedere ad un sua bonifica;
- 2) prevedere la realizzazione del campo base all'interno dell'ex piazzale Cementir dove erano già sistemati i prefabbricati provvisori realizzati nel 96-97;
- 3) utilizzare come alloggi per il personale il palazzo della Duchessa di Galliera opportunamente ristrutturato.

In riposta a quanto soparriportato si fa rilevare che le cubature stralciate ed inserite si pareggiano esattamente, che la norma in base alla quale non sono da conteggiarsi nel calcolo della cubatura i locali accessori e/o a servizi è valida soltanto per l'area C2(3), che l'indicazione data in circa 9.000 mq discende dall'aver considerato in tale superficie la sola superficie inserita come area C2 e non l'intero mappale catastale, che, in merito alle caratteristiche (materiali e tipologie) dei prefabbricati usati nonché dalla posizione (all'ingresso del paese) dell'area queste potranno essere valutate con attenzione in sede di approvazione del progetto di P.E.C. che dovrà essere sottoposto e approvato dal Consiglio Comunale prima della realizzazione dell'intervento.

Relativamente al rischio idrogeologico dovuto alla presenza del Rio Polverino si fa presente che, per l'area in oggetto, il rischio idrogeologico è estremamente basso

soprattutto per l'orografia del terreno esistente tra il percorso del rio e l'area interessata e per gli interventi di protezione e sistemazione idraulica eseguiti ed in fase di esecuzione sull'asta del rio.


Per tutto quanto esposto in risposta ad alcuni contenuti dell'osservazione e poiché non si ritengono valide le soluzioni alternative suggerite perché la prima non fa che riproporre la soluzione che il COCIV ha ritenuto non percorribile cercando soluzioni alternative, la seconda non attuabile perché non compatibile con il piano di assetto idrogeologico che classifica l'area proposta in classe IIIa a pericolosità elevata e a rischio di esondabilità, ed il terzo perché la ristrutturazione del palazzo della Duchessa Galliera non avrebbe una capienza sufficiente ad accogliere tutto il personale impiegato nelle varie lavorazioni, in sede di controdeduzioni non si ritiene che l'osservazione sia accoglibile anche in considerazione del parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale espresso dalla Provincia di Alessandria.

Inoltre si prende atto:

- che la Provincia di Alessandria con Decreto del Presidente n. 5 dell'11.01.2016 ha preso atto che, come dichiarato nella Relazione tecnico-descrittiva, la capacità insediativa residenziale non verrà variata in quanto si è provveduto a compensare gli indici di densità edilizia delle due aree a P.E.C. e ha espresso parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale e ai progetti Sovracomunali approvati di cui è a conoscenza prescrivendo di inserire nelle N.T.A., per l'area interessata dal PEC C2(3) in considerazione del fatto che è ubicata all'ingresso del nucleo urbano, elementi utili (verde, quinte alberate, ecc.) al fine di armonizzare le nuove edificazioni con l'ambiente circostante.


In sede di controdeduzioni ed approvazione del progetto definitivo della variante parziale n. 1 al P.R.G.I. anno 2008 si ritiene opportuno inserire all'art. 26 delle N.T.A. dette prescrizioni.

AREE OGGETTO DI OSSERVAZIONI




Tav. n. 1 – Aree oggetto di osservazioni

scala 1/2000



(OSS. n. 1 e 2)



Tav. n. 2 – Aree oggetto di osservazioni

scala 1/2000



(OSS. n. 1 e 2)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **27/04/2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **12/05/2016**.

Dalla Residenza Comunale, li **27/04/2016**.

IL MESSO COMUNALEF.to (*Roberto Carrea*)**IL SEGRETARIO COMUNALE**F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)